

Approvazione del disegno di legge: Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Aumento temporaneo dell'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali autorizzati a contrarre matrimonio.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 750-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

L'aliquota dei brigadieri dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio, ai sensi delle disposizioni contenute nell'articolo 1 del Regio decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, convertito nella legge 21 agosto 1922, n. 1264, è aumentata, in via transitoria, di 375 posti.

(È approvato).

ART. 2.

Entro il termine di otto anni l'aliquota di cui al precedente articolo dovrà esser gradualmente ridotta al numero previsto dall'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 2379, con la riduzione annuale di 47 posti per i primi sette anni e di 46 per l'ottavo anno, nel ruolo dei brigadieri ammogliati.

(È approvato).

ART. 3.

La suddetta riduzione sarà attuata mediante riassorbimento nel limite di metà delle vacanze che via via si formeranno nel ruolo stesso, alternando una autorizzazione al matrimonio con un riassorbimento, fino a raggiungere, per ciascun anno, la voluta contrazione di 47 posti, la quale resterà conseguentemente interrotta non appena raggiunta tale cifra.

I posti che in ogni singolo anno non potessero eventualmente essere riassorbiti per insufficienza di vacanze, saranno tutti riassorbiti consecutivamente nell'anno succes-

sivo prima di procedere al riassorbimento alternato di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 4.

Fino a quando non sarà effettuato il riassorbimento di cui all'articolo precedente saranno tenuti a ruolo tanti carabinieri in meno quanti ne occorreranno per compensare l'onere derivante dall'aumento dell'aliquota dei brigadieri ammogliati.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione al Governo del Re a pubblicare il nuovo Codice di commercio a libri o titoli separati.

Se ne dia lettura.

GUIDI-BUFFARINI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 718-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Asquini.

Ne ha facoltà.

ASQUINI. Onorevoli camerati! Dal punto di vista strettamente formale, questo disegno di legge col quale si autorizza il Governo del Re a pubblicare separatamente singoli libri o titoli del Codice di commercio, potrebbe apparire anche superfluo. Anche superfluo, perchè nella facoltà concessa al Governo di procedere alla riforma integrale dei Codici è, a fortiori, compresa anche la facoltà di procedere alla riforma di singole parti dei codici stessi. Nè credo abbia ragion d'essere, anzi non ha certamente ragion d'essere il dubbio che da qualche camerata è stato avanzato circa la procedura da seguire nell'applicazione di questo disegno di legge, nel senso che anche la riforma di singoli libri o di titoli del Codice di commercio sarà sempre soggetta al parere di quella Commissione parlamentare che è prevista dalla legge del 30 gennaio 1930, n. 823. Nulla si è modificato a questa pro-